

NORMATIVA IN MATERIA DI RISPARMIO DI CARBURANTE E SULLE EMISSIONI DI CO₂

L'accresciuta sensibilità verso la qualità dell'ambiente ha condotto gli studi scientifici a dimostrare che l'anidride carbonica (CO₂) rilasciata nell'atmosfera dai processi di trasformazione dei combustibili contribuisce al cambiamento del clima e al riscaldamento della superficie del pianeta. A seguito del Protocollo di Kyoto del 1990, gran parte dei paesi industrializzati ha condiviso l'esigenza di ridurre progressivamente le emissioni di anidride carbonica nell'aria, impegno ulteriormente ribadito dalla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21), svoltasi alla fine dello scorso anno.

Rientra in queste finalità l'iniziativa della Comunità Europea, che per raggiungere l'obiettivo ha adottato – oltre a una serie di strategie - la Direttiva 1999/94/CE riguardante la disponibilità delle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori nella commercializzazione delle autovetture nuove.

L'Italia ha recepito questa Direttiva con il DPR 17 febbraio 2003 n. 84, in cui viene individuata una serie di adempimenti a carico dei costruttori e dei rivenditori

Obblighi dei costruttori

Al fine di redigere una guida al risparmio di carburante e alle emissioni CO₂, entro il 15 dicembre di ogni anno, i costruttori devono fornire al Ministero dello Sviluppo Economico un elenco di tutti i modelli di auto nuove, indicando per ognuno:

- il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, metano)
- il consumo ufficiale di carburante espresso in litri per 100 chilometri o chilometri per litro
- il valore delle emissioni ufficiali di CO₂ espresso in grammi per chilometro

Inoltre i costruttori devono fornire a tutti i rivenditori dei propri modelli un manifesto (o il file per la visualizzazione su schermo) da esporre in ogni punto vendita, contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO₂. I modelli devono essere suddivisi per tipo di carburante ed essere elencati in ordine crescente di emissione di CO₂, ovvero il modello con il minore valore di emissione di CO₂ deve essere al primo posto.

Obblighi dei rivenditori

Dal 3 luglio 2003, il responsabile del punto vendita, ovvero la persona fisica o giuridica che gestisce la struttura dove sono esposte o offerte in vendita o in leasing le autovetture nuove, deve adempiere ai seguenti obblighi:

- **applicare in modo visibile su ogni autovettura esposta per la vendita o nelle vicinanze della stessa un'etichetta riportante il consumo di carburante e le emissioni di CO₂;**
- **esporre un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO₂ per ciascuna marca di auto presente nel punto vendita, fornito dal costruttore;**

- distribuire gratuitamente ai consumatori che ne facciano richiesta la guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, redatta annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei siti del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il materiale promozionale destinato al grande pubblico per la commercializzazione dei veicoli - ad esempio i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari - deve indicare in modo leggibile e comprensibile i valori relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ dei veicoli cui si riferisce.

E’ vietato apporre sulle etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale altri marchi, simboli o diciture relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ non conformi a quanto disposto dal DPR 84/2003.

Esclusioni:

Il provvedimento si applica solo alle autovetture nuove appartenenti alla categoria M1, cioè i veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, con l’esclusione dei veicoli speciali e dei ciclomotori.

Vigilanza e sanzioni

Le Camere di Commercio competenti per territorio, hanno il compito di vigilare in merito all’osservanza di quanto stabilito dalla legge. In particolare, per le violazioni agli obblighi citati è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 a un massimo di 1.000, 00 Euro.

A tal proposito la Camera di Commercio di Pavia ha intrapreso un’attività di verifica del materiale promozionale inerente alle inserzioni pubblicitarie nei principali organi di stampa locali.

Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO₂

Si segnala che la versione on-line dell’edizione **2016** della **Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO₂** delle autovetture nuove commercializzate in Italia, realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con i Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti, è disponibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it accedendo alla sezione **PER IL CITTADINO**, link <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/qualita-di-prodotti-e-servizi/auto-ed-emissioni-co2> .